



QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA “RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO” AGGIORNATO AL 22/08/2018

Quesito n. 3 del 14/08/2018

Siamo a chiedere se in qualità di impresa qualificata per la categoria prevalente OG3 in VI classifica (quindi per importo maggiore rispetto al totale di gara), fermo restando il possesso e la copertura delle altre categorie a qualificazione obbligatoria (OG6 e OG10) sia possibile partecipare all'appalto in forma singola dichiarando il subappalto per la parte di importo di categoria OS24 non posseduta e non eccedente comunque né il 30% dell'importo totale dei lavori né il 30% della categoria stessa. Nello specifico la scrivente impresa ha cat OS24 in II categoria e dovrebbe dichiarare il subappalto per l'importo residuo tra 619.200,00€ (cat II + 20%) e i 739.613,97€ posti a base di gara per detta categoria

Risposta a quesito n. 3

Con riferimento alla categoria OS24, si conferma che il concorrente non potrà eseguirne direttamente le attività qualora privo della necessaria qualificazione. Tuttavia, tali attività possono essere subappaltate ad operatore in possesso dei requisiti previsti, nel rispetto del limite complessivo del 30% dell'importo totale del previsto dall'art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara come singolo operatore economico, dunque, il concorrente che versò nella situazione di cui sopra, potrà ricorrere all'avvalimento oppure, fatto salvo il limite complessivo sopra indicato, dichiarare di subappaltare interamente o parzialmente (nella misura minima corrispondente alla parte non coperta dalla classifica posseduta) le attività relative alla categoria OS24.

Si rammenta che, in caso di ricorso al subappalto:

- il concorrente dovrà presentare, all'interno della documentazione amministrativa, una terna di tre subappaltatori per ogni attività che intende subappaltare. In caso di indicazione di più attività oggetto di subappalto ed indicazione di un'unica terna, questa si intenderà riferita a tutte le attività indicate;
- i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 12.3 del Disciplinare di Gara;
- il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 da parte di uno o più dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara;
- anche i subappaltatori indicati nelle terne dovranno munirsi di PassoOE.
A tal fine, in accordo con quanto previsto dall'ANAC nella lett. N delle FAQ AVCpass «*Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandatario in RTI”*».

Quesito n. 2 del 09/08/2018

Chiediamo se per la redazione del documento DGUE può essere utilizzato il modello standard previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (senza pertanto doverlo necessariamente

stampare dal sito indicato dal disciplinare di gara) che sarà sottoscritto digitalmente e presentato su supporto informatico

Risposta a quesito n. 2

In merito alla redazione del DGUE, si conferma che potrà essere utilizzato anche il modello standard predisposto dal M.I.T.

Si precisa che nel Disciplinare di Gara è stato inserito un link per la compilazione del DGUE unicamente allo scopo di facilitare agli operatori economici interessati il reperimento di un valido modello di tale documento. Potranno essere utilizzati, pertanto, anche modelli reperiti altrove, purché rispondenti alla disciplina vigente.

Come previsto nel Disciplinare di Gara, si conferma altresì che il DGUE potrà essere presentato in formato cartaceo o, sottoscritto digitalmente, su supporto informatico.

Quesito n. 1 del 09/08/2018

Chiediamo conferma sul fatto che la categoria scorporabile OG10, essendo di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto, sia interamente subappaltabile

Risposta a quesito n. 1

In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, si conferma che la categoria OG10 è interamente subappaltabile ad imprese in possesso dei requisiti necessari, così come le altre categorie scorporabili indicate negli atti di gara, fermo il limite complessivo del 30% dell'importo totale del contratto ex art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

A scanso di equivoci, pare opportuno chiarire che il limite del 10% indicato nel quesito, riguarda in realtà la configurabilità di una delle categorie indicate nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (**fra cui non è presente la categoria OG10, né altra categoria indicata negli atti di gara**) come categoria "SIOS", a cui si applicherebbe la particolare disciplina prevista dal citato D.M. e dagli artt. 105 comma 5 e 89 comma 11 D.Lgs 50/2016.

Si ribadisce ulteriormente che l'appalto in oggetto non prevede categorie SIOS.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elisabetta Di Nitto